Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 26 novembre 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale „* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 273 DEL 26 NOVEMBRE 1955:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 54: **Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** 47ª estrazione di cartelle ordinarie 3,75 %.

(5678)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 novembre 1955, n. 1100.

Vendita a trattativa privata alla Radiotelevisione italiana (R.A.I.) di due aree di pertinenza del patrimonio dello Stato, della estensione rispettivamente di metri quadrati 10.500 e di metri quadrati 560 site in Roma alla Circonvallazione Clodia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'Amministrazione delle finanze è autorizzata a vendere alla Radiotelevisione italiana (R.A.I.), mediante trattativa privata, le due aree, appartenenti al patrimonio dello Stato, della estensione rispettivamente di metri quadrati 10.500 e di metri quadrati 560, site in Roma alla Circonvallazione Clodia.

La vendita sarà effettuata per il prezzo di lire 349.000.000, da pagare in contanti, con l'obbligo per la R.A.I., fino al 15 dicembre 1972, di costruire e mantenere su quelle aree impianti e studi televisivi, e con la condizione che, in caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione avrà diritto alla risoluzione del contratto per colpa della R.A.I.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione dell'atto di compravendita.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955, n. 1101.

Approvazione del nuovo statuto della Società « Gabinetto di lettura », con sede in Este (Padova).

N. 1101. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Società « Gabinetto di lettura », con sede in Este (Padova).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 173. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1955, n. 1102.

Modificazioni al testo degli articoli 7 e 10 dello statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, con sede in Roma.

N. 1102. Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono modificati gli articoli 7 e 10 dello statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 175. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1955, n. 1103.

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta ad acquistare un terreno ed un fabbricato siti in frazione Prestento del comune di Torreano.

N. 1103. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta viene autorizzata ad acquistare dal sig. Antonio Bennati un terreno di are ventitre e centiare ottantacinque ed un fabbricato di piani tre e vani nove, siti in frazione Prestento del comune di Torreano.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 188. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1954.

Corrispondenza tra le categorie, gradi e classi di classificazione degli impiegati a contratto tipo già dipendenti dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana, e gruppi e gradi di classificazione degli impiegati civili di ruolo dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati di ruolo dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, relativo al riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale;

Visto il regolamento approvato con il decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni e tabelle ad esso allegate;

Visto l'art. 15 della legge 9 luglio 1954, n. 431, con il quale si dispone di stabilire la corrispondenza tra categorie, gradi e classi di classificaz one degli impiegati a contratto tipo, e gruppi e gradi di classificazione degli impiegati civili di ruolo dello Stato.

Ritenuto che non essendo stati emanati i regolamenti previsti dal 2° comma dell'art. 6 sostituito all'identico articolo del regio decreto-legge n. 355 sopra specificato, in virtù dell'art. 1 del regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, tutto il personale a contratto tipo della 4ª categoria elencato nella tabella allegata al decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, ha continuato ad essere considerato con il carattere impiegatizio attribuitogli nel regolamento in precedenza indicato;

Decreta:

La corrispondenza tra categorie, gradi e classi di classificazione degli impiegati a contratto tipo, e gruppi e gradi di classificazione degli impiegati civili di ruolo dello Stato è quella risultante dalle seguenti tabelle:

TABELLA *A*

Grado	Qualifiche della 1ª categoria degli impiegati a contratto tipo	Corrispondenza nel gruppo *A* degli impiegati civili di ruolo
6°	Capi di servizio tecnici o speciali e di stabilimenti governativi.	Grado VI dell'ordin. gerarchico.
7°	Capi di servizio tecnici o speciali e di stabilimenti governativi.	Grado VII dell'ordin. gerarchico.
8°	Capi di sezione o reparto di servizi tecnici o speciali e di stabilimenti governativi.	Grado VIII dell'ordin. gerarchico.
9°	Primi ingegneri Primi medici Primi veterinari - Primi chimici Primi farmacisti Capi laboratori scientifici o servizi assimilabili Primi segretari di servizi tecnici o speciali.	Grado IX dell'ordin. gerarchico.
10°	Ingegneri Medici Chimici Farmacisti Veterinari Capi di aziende agrarie sperimentali Segretari di servizi tecnici o speciali.	Grado X dell'ordin. gerarchico
11°	Farmacisti aggiunti Vice segretari di servizi tecnici o speciali.	Grado XI dell'ordin. gerarchico.

TABELLA *B*

Grado	Qualifiche della 2ª categoria degli impiegati a contratto tipo	Corrispondenza nel gruppo *B* degli impiegati civili di ruolo
9°	Primi geometri o architetti Primi geometri degli Uffici fondiari Primi contabili di stabilimenti governativi Primi agronomi Primi ragionieri Primi gestori cassieri e controllori di servizi tecnici.	Grado IX dell'ordin. gerarchico.
10°	Geometri e architetti Geometri degli uffici fondiari Economi contabili di stabilimenti governativi Agronomi Ragionieri - Gestori Cassieri Controllori di servizi tecnici.	Grado X dell'ordin. gerarchico
11°	Geometri e architetti aggiunti Geometri aggiunti dei servizi fondiari Economi contabili aggiunti di stabilimenti governativi Agronomi aggiunti Ragionieri aggiunti Vice gestori Vice cassieri - Vice controllori di servizi tecnici.	Grado XI dell'ordin. gerarchico.

TABELLA *C*

Grado	Qualifiche della 3ª categoria degli impiegati a contratto tipo	Corrispondenza nel gruppo *C* degli impiegati civili di ruolo
11°	- Primi assistenti disegnatori o computisti Primi assistenti disegnatori o computisti dei servizi fondiari Primi ufficiali P.T.C. Archivisti Capi dei servizi automobilistici Primi sovrastanti ai servizi archeologici.	Grado XI dell'ordin. gerarchico.
12°	- Assistenti, computisti, disegnatori Assistenti, computisti, disegnatori dei servizi fondiari Ufficiali P.T.C. Capi di autosezioni dei Commissariati Sovrastanti ai servizi archeologici Applicati.	Grado XII dell'ordin. gerarchico.

Grado	Qualifiche della 3ª categoria degli impiegati a contratto tipo	Corrispondenza nel gruppo C degli impiegati civili di ruolo
—	—	—
13°	Assistenti aggiunti - Computisti aggiunti Disegnatori aggiunti dei servizi tecnici e fondiari - Ufficiali P.T.C. aggiunti e alunni Alunni d'ordine - Sovrastanti aggiunti dei servizi archeologici.	Grado XIII dell'ordin. gerarchico.

TABELLA *D*

Classe	Qualifiche della 4ª categoria degli impiegati a contratto tipo	Corrispondenza nel ruolo del personale subalterno dello Stato
—	—	—
1ª	Capi tecnici Capi officina - Capi magazzinieri Esperti Capi meccanici.	Primi commessi ed equiparati
2ª	Tecnici Meccanici specializzati Vivaisti capi Guardafili capi Cantonieri capi Custodi controllori Capi guardie forestali Capi guardie sanità - Conduttori di 1ª classe Infermieri di 1ª classe Magazzinieri Primi commessi.	Uscieri capi ed equiparati
3ª	Operai comuni Vivaisti Guardafili Cantonieri Custodi Guardie forestali Guardie di sanità - Telefonisti Commessi - Conduttori di 2ª classe - Infermieri di 2ª classe Primi dattilografi.	Uscieri ed equiparati
4ª	Aiuti infermieri Allievi Sorveglianti Dattilografi	Inservienti ed equiparati

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 dicembre 1954

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LUCIFREDI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1955
Registro n. 28 Ufficio sopp. M.A.I. (Presidenza), foglio n. 45

(6124)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 1955.

Parziale rettifica del decreto 28 gennaio 1953 relativo al contingente numerico dei salariati temporanei del Deposito generale valori bollati, per l'esercizio finanziario 1952-53.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 28 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1953, registro n. 76 Presidenza, foglio n. 105, con il quale venne determinato il contingente dei salariati temporanei del Deposito generale dei valori bollati, per l'esercizio finanziario 1952-53 in trentadue unità, di cui sei da poter classificare nella 1ª categoria (specializzati);

Considerato che da ulteriori accertamenti è risultato che le unità da poter classificare nella suddetta 1ª categoria (specializzati) sono dieci;

che devesi, pertanto, rettificare il suindicato decreto;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

A parziale rettifica del proprio decreto in data 28 gennaio 1953, il contingente dei salariati temporanei del Deposito generale valori bollati, per l'esercizio finanziario 1952-53, è determinato in complessive trentadue unità, di cui dieci da poter classificare nella 1ª categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1955

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1955
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 336

(6111)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 1955.

Conferma in carica del presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca ed attività affini » per il triennio 1955-1958.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il vigente statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona Mostra-mercato internazionale della pesca ed attività affini » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1366;

Ritenuto che l'on. avv. Enrico Sparapani, nominato presidente dell'Ente con proprio decreto 12 novembre 1952, è scaduto di carica il 31 luglio 1955 per compimento del triennio e che occorre, pertanto, procedere alla di lui conferma o sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

L'on. avv. Enrico Sparapani è confermato, per il triennio 1955-1958, nella carica di presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona Mostra-mercato internazionale della pesca ed attività affini ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1955

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per l'industria e il commercio
CORTESE

(6109)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1955.

Quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Imperia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Imperia approvato con regio decreto 7 agosto 1905;

Visti i regi decreti 14 maggio 1922 e 29 dicembre 1932, con i quali furono approvati rispettivamente il primo e secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Imperia;

Visti i decreti Presidenziali 27 ottobre 1949 e 5 gennaio 1950, con i quali furono approvati rispettivamente il terzo e quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Imperia;

Visto lo schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella predetta provincia di Imperia, predisposto dal locale Ufficio del genio civile e illustrato con relazione in data 22 febbraio 1955, n. 3123, del Genio civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre la pubblicazione del predetto schema ai fini di legge;

Visti gli articoli 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e 2 del regolamento sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato l'annesso schema di quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati nell'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, gli interessati potranno produrre opposizioni.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Imperia è incaricato del presente decreto.

Roma, addì 8 novembre 1955

Il Ministro: ROMITA

Schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Imperia

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Rio Altomoro	Torrente Nervia	Pigna	Dalle origini fino alla confluenza del rio che scende da Romagnon compresi i suoi affluenti e subaffluenti dagli sbocchi alle origini. Precedentemente dichiarato demaniale dallo sbocco alla confluenza col rio che scende da Romagnon.
2	Torrente Nervia	Mediterraneo	Id.	Dalle origini fino a 500 metri a monte della confluenza con il rio Lamisa compresi gli affluenti Valle dell'Incisa, Valle delle Tane, Valle delle Arme, rio Ghittai e rio Dombosco dalle foci alle origini. Precedentemente dichiarato demaniale fino a 500 metri a monte della confluenza col rio Lamisa
3	Rio Gordale	Torrente Nervia	Castelvittorio	Dalle origini ai rispettivi sbocchi nei rii Vela e dell'Olivetto costituenti il rio Gordale, compresi gli affluenti ed i subaffluenti dalle foci alle origini. Precedentemente dichiarato demaniale il rio Vela dallo sbocco nel Gordola fino alla confluenza del rio Sourando nel rio dei Galli e rio dell'Oliveto dallo sbocco nel Gordale a m. 500 a monte del rio che scende a Gorda.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
4	Rio Bonda	Torrente Nervia	Bajardo, Pigna, Castelvittorio, Isolabona, Apricale	Dalla confluenza dei rii Arma e Formagonda che sfociano nel Bonda fino alle origini compresi gli affluenti e subaffluenti dagli sbocchi alle rispettive origini. Precedentemente dichiarato demaniale dallo sbocco fino alla confluenza con i rii Arma e Formagonda.
5	Rio Banestrum	Rio Merdanzo	Apricale, Bajardo	Dallo sbocco nel rio Merdanzo alle origini compresi gli affluenti e subaffluenti dalle foci alle rispettive origini compresa la sorgente Cution Precedentemente dichiarato demaniale.
6	Vallone Ozaggio	Rio Merdanza	Apricale, Perinaldo	Da 500 metri a monte dei rij Paterna e Cuneo fino alle origini comprese le sorgenti Mascaro, Paterna, Cuneo e Seussa. Precedentemente dichiarato demaniale fino a 500 metri a monte della confluenza dei rii Cuneo e Paterna.
7	Torrente Armea	Mediterraneo	Sanremo, Ceriana, Bajardo	Tutti gli affluenti e subaffluenti non dichiarati precedentemente demaniali dallo sbocco nei torrenti Armea e Gordola alle rispettive origini. Precedentemente dichiarato demaniale l'asse principale col rio del Bosco fino a sorgente Binelle.
8	Rio Carpasina o Carpasio	Torrente Argentina	Montaldo Ligure, Carpasio	Dalle origini alla confluenza con rio Morendo e il rio Ervia dalle origini allo sbocco nel rio Carpasina. Precedentemente dichiarato demaniale fino alla confluenza col rio Morendo
9	Vallone Sant'Antonio o della Acquila	Id.	Badalucco	Dalle origini allo sbocco nel torrente Argentina. Precedentemente non dichiarato demaniale.
10	Vallone Merea	Id.	Id.	Id.
11	Vallone Ortai	Id.	Id.	Id.
12	Vallone dei Rossi	Id.	Id.	Id.
13	Vallone Messeu Luisa	Id.	Taggia	Id.
14	Rio dei Mori, Santa Caterina e Chiusi	Mediterraneo	Santa Caterina a Mare, Riva Ligure, Pompeiana, Terzorio	Gli affluenti e subaffluenti non dichiarati precedentemente demaniali, dagli sbocchi alle origini. Precedentemente dichiarato demaniale fino a 200 metri a monte della confluenza con il rio Longhi.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
15	Rio della Torre	Mediterraneo	Santo Stefano a Mare, Terzorio	Dalle origini allo sbocco nel Mediterraneo con affluenti e subaffluenti dagli sbocchi alle origini. Precedentemente non dichiarato demaniale.
16	Rio Aregai	Id.	Santo Stefano a Mare, Cipressa	Dalle origini allo sbocco nel Mediterraneo. Precedentemente non dichiarato demaniale.
17	Torrente San Lorenzo	Id.	San Lorenzo a Mare, Cipressa, Pietrabruna	Rii Martelli e Tana compresi gli affluenti dalle origini allo sbocco nel torrente San Lorenzo non dichiarati precedentemente demaniali. Precedentemente era stato dichiarato demaniale l'asse principale del torrente ed alcuni affluenti.
18	Rio Furchia	Torrente Prino	Prelà	Dalle origini allo sbocco nel torrente Prino compresi affluenti e subaffluenti. Precedentemente non dichiarato demaniale.
19	Rio Fontanabuona o Lavaira	Torrente Impero	Borgomaro	Tutto il corso non dichiarato precedentemente demaniale compresi gli affluenti. Precedentemente era stato dichiarato demaniale l'asse principale fino alla confluenza col rio Pian Randello.
20	Rio Gorleri	Mediterraneo	Diano Marina	Tutto il corso compresi gli affluenti. Precedentemente non dichiarato demaniale.
21	Torrente Evigno	Id.	Diano Marina, Diano Castello, Diano San Pietro, Diano Arentino	Tutti gli affluenti e subaffluenti non dichiarati precedentemente demaniali dallo sbocco alle origini. Precedentemente non dichiarato demaniale.
22	Torrente Cervo	Id.	San Bartolomeo del Cervo, Cervo, Villa Faraldi	Gli affluenti e subaffluenti non dichiarati precedentemente demaniali dagli sbocchi alle origini. Precedentemente non dichiarato demaniale.
23	Torrente Rezzo	Torrente Arroscia	Pieve di Teco Rezzo	Gli affluenti ed i subaffluenti non dichiarati precedentemente demaniali dagli sbocchi alle origini. Precedentemente non dichiarato demaniale.
24	Torrente Arroscia	Centa	Ranzo, Acquila d'Arroscia, Borghetto d'Arroscia, Vessalico, Armo, Pieve di Teco, Pornassio, Cosio d'Arroscia, Montegrosso, Pian Latte, Mendatica	Gli affluenti ed i subaffluenti non dichiarati precedentemente demaniali dagli sbocchi alle origini. Precedentemente era stato dichiarato demaniale l'asse principale e diversi affluenti.

(5947) Visto, *il Ministro*: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1955.

Proroga del termine assegnato alla R.A.I. con decreto Ministeriale 3 maggio 1955 per iniziare l'espropriazione di alcuni immobili necessari per l'esecuzione delle opere del Centro radiotrasmittente di Bari-Ceglie del Campo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1950, con il quale venivano dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative al Centro radiotrasmittente di Bari-Ceglie del Campo;

Visto il decreto Ministeriale 3 maggio 1955, con il quale vennero inclusi fra i terreni che la R.A.I. aveva diritto di espropriare — ai sensi del decreto Ministeriale precedente — anche quelli indicati con la colorazione in tinta viola nella mappa allegata al decreto stesso, assegnandosi alla R.A.I. il termine di novanta giorni per iniziare le espropriazioni;

Vista la domanda della R.A.I. in data 19 ottobre 1955, con la quale la Società fa presente di non aver potuto iniziare, entro il termine ad essa assegnato, la espropriazione di un terreno compreso fra quelli di cui al citato decreto Ministeriale 3 maggio 1955 e ciò per cause estranee alla sua volontà;

Ritenuta la necessità che sia portata a termine al più presto la costruzione della strada di accesso al Centro R.A.I. di Bari-Ceglie del Campo, per cui si rende necessaria la occupazione totale dei terreni di cui al più volte ricordato decreto Ministeriale 3 maggio 1955;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine di novanta giorni, assegnato alla R.A.I. con decreto Ministeriale 3 maggio 1955, per iniziare la espropriazione di alcuni immobili necessari per la esecuzione delle opere del Centro radiotrasmittente di Bari-Ceglie del Campo, è prorogato di giorni novanta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1955

Il Ministro: BRASCHI

(6114)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1955.

Approvazione del nuovo regolamento per le corse dei cani levrieri.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 13 giugno 1940, n. 1051, che erige in Ente morale l'Ente nazionale per la cinofilia italiana;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1665, che pone l'Ente medesimo sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale 6 dicembre 1949, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente nazionale della cinofilia italiana;

Visto il decreto interministeriale 7 gennaio 1953 (*Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1953, n. 21), con il quale si approva il regolamento per le corse dei cani levrieri;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 30, del 28 aprile 1953, con la quale viene sospesa l'applicazione del regolamento anzidetto;

Vista la lettera n. 2070 del 2 marzo 1955, con la quale l'Ente nazionale della cinofilia italiana propone il nuovo regolamento in sostituzione di quello sospeso dal Consiglio di Stato;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla emanazione di un nuovo regolamento più conforme alle esigenze dell'attività cinofila da corsa;

Visto l'art. 121 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 632;

Decreta:

In sostituzione di quello di cui al decreto interministeriale 7 gennaio 1953, n. 20019, si approva il nuovo regolamento per le corse dei cani levrieri quale risulta dal testo, composto di n. 24 articoli, allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1955

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Regolamento per le corse dei cani levrieri

Art. 1.

Il presente regolamento ha lo scopo di integrare le disposizioni dello statuto dell'Enci per ciò che si riferisce allo svolgimento e alla disciplina delle corse dei levrieri in Italia.

Del Comitato tecnico

Art. 2.

Per procedere alla applicazione del presente regolamento e per pronunciarsi su tutto quanto è affidato da questo alla sua competenza l'Enci darà corso alla costituzione di un Comitato tecnico per le corse dei levrieri, composto di nove membri designati rispettivamente:

a) dal Ministero dell'agricoltura e le foreste;
b) dal Ministero dell'interno;
c) dal Consiglio direttivo dell'Enci (tre componenti di cui un tecnico specializzato);
d) dai proprietari di levrieri da corsa che non siano interessati alla gestione dei cinodromi;
e) dagli allevatori di levrieri da corsa che non siano interessati alla gestione di cinodromi;
f) dai cinodromi in attività (due componenti).

Spetta al presidente dell'Enci procedere alla ratifica delle designazioni dei componenti del Comitato e alla nomina del suo presidente che sarà sempre uno dei membri designati dall'Enci.

Art. 3.

La sede del Comitato sarà stabilita con decisione dei suoi componenti, salvo ratifica del Consiglio direttivo dell'Enci. Le decisioni del Comitato saranno prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le riunioni saranno valide quando almeno cinque dei suoi componenti risulteranno presenti.

In caso di assenza del presidente la presidenza della riunione sarà affidata all'altro membro designato dall'Enci.

Art. 4.

Per assicurare al Comitato tecnico lo svolgimento della propria attività e la copertura delle spese indispensabili per il suo funzionamento, le categorie interessate alle corse e rappresentate nello stesso Comitato prenderanno tra di loro gli accordi opportuni.

Art. 5.

Il Comitato tecnico per le corse dei levrieri potrà nominare per ogni cinodromo in attività un Comitato locale, composto di tre membri designati rispettivamente: uno dai proprietari e allevatori di levrieri non interessati alla gestione dei cinodromi; l'altro dal gestore del cinodromo stesso e il terzo, con funzioni di presidente, dall'Enci. Spetta a tali Comitati locali sovraintendere all'applicazione e alla interpretazione del presente regolamento nel cinodromo di loro competenza e dirimere le eventuali divergenze o contestazioni insorte in luogo.

Dei cinodromi

Art. 6.

Le corse dei levrieri si svolgono in appositi campi di corse (cinodromi) che prima della loro entrata in funzione debbono essere collaudati ed approvati dal Comitato tecnico di cui all'art. 2.

E' fatta eccezione per i cinodromi già funzionanti di Firenze, Milano, Napoli e Roma, dei quali viene riconosciuto e accettato lo stato attuale degli impianti e delle distanze in uso.

Art. 7.

In linea generale ogni campo di corse dove si svolgono scommesse deve essere attrezzato come appresso:

a) di una pista formata da due rettilinei e da due curve della lunghezza complessiva di almeno 300 metri. Le curve dovranno essere adeguatamente sopraelevate onde consentire ai levrieri di poter sviluppare anche in esse la loro azione più regolare. La larghezza della pista non dovrà mai essere inferiore a 5 metri nè superiore a 8;

b) di un impianto per la trazione della lepre artificiale;

c) degli stalli di attesa e delle gabbie di partenza;

d) delle siepi, se nel cinodromo si svolgeranno corse ad ostacoli;

e) dell'impianto di illuminazione elettrica della pista se si svolgeranno corse in ore serali;

f) dell'apparecchio fotografico per la ripresa degli arrivi;

g) degli impianti per le scommesse.

Art. 8.

Ogni anno il Comitato tecnico di cui all'art. 2 può far procedere al controllo della pista e degli impianti in funzione in ogni cinodromo.

Del personale addetto alle corse

Art. 9.

Al funzionamento delle corse provvedono:

a) un commissario di corsa;

b) un giudice ispettore alla partenza;

c) un giudice d'arrivo;

d) un veterinario gradito al Comitato tecnico di cui all'art. 2;

e) un cronometrista ufficiale della Federazione italiana cronometristi;

f) un programmatore con funzioni anche di periziatore o handicapper.

I compiti e le funzioni del personale addetto alle corse saranno precisati nei regolamenti speciali di ogni cinodromo in base alle disposizioni dettagliate che il Comitato tecnico avrà ad impartire tempestivamente.

Delle corse

Art. 10.

Per corsa si intende qualsiasi competizione che si svolga in pubblico in un cinodromo.

Le corse si dividono come segue:

a) *in piano o ad ostacoli* a seconda che sul percorso non vi sono o vi sono ostacoli;

b) *corse classiche* quando i concorrenti, purchè tutti di uguale categoria, partono alla pari;

c) *corse condizionate* nelle quali la partecipazione dei concorrenti è soggetta a determinate condizioni in dipendenza dell'età, del sesso, dell'origine, della categoria e della velocità dei levrieri, in base ad apposite tabelle regolamentari approvate dal Comitato tecnico di cui all'art. 2 per ciascun cinodromo;

d) *handicaps o periziate* nelle quali i levrieri partono a distanze differenti fissate dall'handicapper al fine di pareggiare le loro possibilità di vittoria;

e) *matches pubblici* sono gli incontri organizzati soltanto fra due levrieri;

f) *corse a vendere* sono le gare nelle quali, in dipendenza di diverse formalità e condizioni da raggiungere, si possono acquistare dopo l'esito della corsa tutti i levrieri che vi hanno partecipato o alcuni solamente secondo i casi.

Art. 11.

L'iscrizione è l'atto in virtù del quale si dichiara di voler far partecipare un levriere ad una corsa determinata.

In ogni regolamento di cinodromo deve essere stabilito il termine entro il quale è data facoltà ai proprietari di ritirare i levrieri dalla corsa nella quale risultano già iscritti e le condizioni per eseguire il ritiro.

Chiunque iscriva cani ad una corsa o ha comunque interesse in una corsa, ha l'obbligo di conoscere le disposizioni tutte e deve, senza riserva, sottostare a queste ed alle loro conseguenze. Deve inoltre sottomettersi a tutte le decisioni che il commissario o i commissari a maggioranza credessero prendere nei suoi riguardi, con implicita rinunzia ad azioni legali contro le loro decisioni tecnico discrezionali, ma con facoltà di ricorrere contro tali decisioni al Comitato tecnico di cui all'art. 2.

Art. 12.

Le corse ad ostacoli non devono svolgersi su distanza inferiore a 300 metri. Le siepi devono sbarrare completamente la pista ed il loro numero è fissato in proporzione della distanza, con un minimo fra ogni siepe di metri 50 circa. Se un levriere passa sotto la siepe o esce dai bordi della pista si riterrà distanziato per errore di percorso.

Non possono prendere parte a corse ad ostacoli i levrieri che non abbiano raggiunto almeno i diciotto mesi di età.

Art. 13.

Tutte le corse debbono essere libere e aperte ai levrieri nati in Italia, senza esclusione di sorta, e a quelli esteri purchè risultino iscritti nei libri genealogici riconosciuti dall'Enci e siano qualificati a parteciparvi.

Art. 14.

Per ogni giornata di corse almeno tre devono essere dotate di premi in denaro, da disputarsi fra levrieri appartenenti a due o più proprietari. Qualora nelle corse a premi non fosse raggiunta una sufficiente partecipazione di soggetti — almeno quattro — appartenenti a due o più proprietari, i cinodromi avranno la facoltà di integrare i cani mancanti con altri di loro proprietà e di uguale categoria.

Art. 15.

Il Comitato tecnico di cui all'art. 2 fisserà per ogni cinodromo e per ogni anno quante corse, in base alla disponibilità dei levrieri privati, dovranno essere a premi, quante handicaps o periziate e quante condizionate o di altra categoria.

Art. 16.

Il numero massimo dei levrieri partecipanti ad ogni singola corsa sarà stabilito per ciascun cinodromo dal Comitato tecnico di cui all'art. 2 in relazione alle dimensioni della pista; non potrà comunque mai essere superiore a nove. Un levriere non potrà mai partecipare a più di una corsa per giornata nè a più di due corse per settimana.

Dei levrieri

Art. 17.

I levrieri ammessi alle corse nei cinodromi italiani debbono appartenere alla razza « levriere inglese » (greyhound) ed essere iscritti in uno dei libri genealogici tenuti dall'Enci o in libro estero da questo riconosciuto. Per i cani che fossero sprovvisti di tale iscrizione questa dovrà essere richiesta e ottenuta dall'Enci.

Tutti i levrieri di cui sopra per partecipare alle corse debbono essere accompagnati dal « libretto di lavoro » o « libretto di corsa » rilasciato dall'Enci e da depositarsi presso il gestore del cinodromo a cura del quale saranno annotati i tempi e registrati i risultati conseguiti dal levriere nelle corse disputate nel cinodromo stesso.

Art. 18.

L'età dei levrieri si conta dal giorno della nascita che deve risultare dal certificato di iscrizione rilasciato dall'Enci.

Agli effetti delle corse il levriere è considerato di un anno per tutto l'anno sportivo che segue quello in cui è nato e così via per gli anni successivi. L'anno sportivo è quello corrente dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Nessun levriere può prendere parte a corse se non ha raggiunto l'età di undici mesi.

Salvo casi di forza maggiore i levrieri che non abbiano raggiunto i dodici mesi non possono correre su distanze superiori a 350 metri e quelli da dodici a diciotto mesi su distanze superiori ai 400 metri. Passata questa età e fino al raggiungimento dei due anni, essi possono essere ammessi a disputare corse le cui distanze non superino i 500 metri.

Nessuna corsa può essere disputata su una distanza inferiore ai 270 metri o superiore agli 800 metri.

Art. 19.

E' considerato proprietario di un levriere da corsa la persona, l'associazione o la società che ne ha la proprietà o l'affitto nella totalità.

Sia la proprietà che l'affitto debbono risultare da documenti ufficiali ratificati dall'Enci.

Allevatore è il proprietario della madre di un levriere al momento della monta di questa da parte dello stallone.

Mandatario è colui che agisce in nome e per conto di un proprietario.

Art. 20.

I cani partecipanti alle corse saranno preventivamente qualificati e suddivisi in differenti categorie in base alla velocità sviluppata sulle diverse distanze. Tali categorie sono le seguenti:

a) categoria Campioni;
b) categoria Eccellenti;
c) categoria Molto buoni;
d) categoria Buoni;
e) categoria Sufficienti.

I tempi per le singole categorie sono fissate per ciascun cinodromo all'atto della omologazione della pista. Essi debbono — come pure le eventuali successive variazioni che si rendessero necessarie — essere approvati dal Comitato tecnico di cui all'art. 2. Un cane può essere qualificato in una categoria su una distanza e in un'altra categoria su una distanza differente.

Dei programmi e dei regolamenti locali

Art. 21.

A completamento di quanto sopra, per ogni cinodromo in attività dovrà essere predisposto un regolamento speciale che non può derogare dalle disposizioni generali del presente regolamento e che per essere valido ed operante deve essere ratificato dal Comitato tecnico di cui all'art. 2.

Art. 22.

Analogamente ogni cinodromo, almeno due mesi prima dell'inizio di ciascuna annata di corse, dovrà presentare al Comitato tecnico di cui all'art. 2 per l'approvazione, il proprio programma di corse, indicando per ciascuna di queste l'ammontare dei prezzi, le distanze, le categorie e il tipo di competizioni.

Art. 23.

La documentazione del controllo annuale dei cinodromi — eseguito ai sensi dell'art. 8 — la ratifica dei singoli regolamenti locali e l'approvazione dei rispettivi programmi annuali da parte del Comitato tecnico, sono gli unici elementi validi ai fini e ai sensi dell'art. 121 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Delle deroghe

Art. 24.

Eventuali deroghe a quanto è stabilito nei precedenti articoli potranno essere autorizzate dal Comitato tecnico di cui all'art. 2 su richiesta motivata delle parti interessate, semprechè non contrastino con le direttive generali cui il presente regolamento si ispira e che sono rivolte a garantire la regolarità dello svolgimento delle corse e dei loro risultati.

Roma, addì 16 settembre 1955

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

(6090)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Il giorno 23 agosto 1955 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Nebbiano (Ancona), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Fabriano, mediante il circuito 6112, realizzato con un doppino telefonico appositamente posato fra le due località.

(6032)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Beria Claudio di Antonio, già esercente in Vicenza, via Sant'Agostino n. 26.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 172-VI.

(6096)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Annullamento di decorazione al valor militare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale in data 20 luglio 1945, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1945, registro n. 8 Marina, foglio n. 127, per la parte relativa alla sanzione del conferimento a favore del 2° capo cann. P.S. Spanò Annunziato di Ferdinando, classe 1916, matricola 39101/R. Calabria, della croce al valor militare « sul campo » (30 mesi d'imbarco su siluranti) effettuato dal Capo di Stato Maggiore della marina, con determinazione 7 giugno 1945;

Considerato che con regio decreto in data 5 agosto 1943, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1943, registro n. 11 Marina, foglio n. 443, è stata sanzionata per lo stesso periodo, a favore del militare sopranominato altra croce al valor militare « sul campo » (30 mesi d'imbarco su siluranti) concessa dal Capo di Stato Maggiore della marina, con determinazione 26 aprile 1943;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato, per la parte riguardante il 2° capo cannoniere P.S. Spanò Annunziato di Ferdinando, classe 1916, matricola 39101/R. Calabria, il decreto luogotenenziale in data 20 luglio 1945, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1945, registro n. 8 Marina, foglio n. 127, citato nella premessa del presente decreto, relativo al sanzionamento della croce al valor militare « sul campo », concessa con determinazione 7 giugno 1945, dal Capo di Stato Maggiore della marina.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1955
Registro n. 24 Difesa-Marina, foglio n. 248. — BONATTI

(5651)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per il riattamento e la manutenzione della strada denominata dei Benazzoni, con sede nel comune di San Bassano (Cremona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 67806, in data 16 novembre 1955, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per il riattamento e la manutenzione della strada denominata dei Benazzoni, con sede nel comune di San Bassano (Cremona), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 18 luglio 1954.

(6066)

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 9 agosto 1954, nella zona di Castiglione Olona (Varese), dell'estensione di ettari 97 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 8 agosto 1954, nella zona di Valganna (Varese), dell'estensione di ettari 90 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 19 agosto 1953 e 7 agosto 1954, nella zona di Brinzio (Varese), dell'estensione di ettari 115, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 19 agosto 1953, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 fino al 30 giugno 1956 e ampliata su altri fondi, assumendo la superficie complessiva di ettari 153 circa. La zona resta così delimitata.

Confini

nord: strada confinante comune di Brinzio-Rancio Valcuvia;
sud: strada comunale per Pianco;
est: strada confinante comune di Valganna e Induno;
ovest: strada comunale detta Cavalitti.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 6 agosto 1954, nella zona di Induno Olona (Varese), dell'estensione di ettari 56 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 18 agosto 1953 e 3 agosto 1954, nella zona di Sesto Calende e Mercallo (Varese), dell'estensione di ettari 460, i cui confini sono stati delimitati con il decreto 18 agosto 1953, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 5 agosto 1954, nella zona di Gornate Olona (Varese), dell'estensione di ettari 32 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

(6013)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 20 luglio 1954, nella zona di Comerio, frazione Barasso (Varese), dell'estensione di ettari 157, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 3 giugno 1951, 17 agosto 1952, 20 luglio 1953 e 21 luglio 1954, nella zona di Viggiù (Varese), dell'estensione di ettari 160 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 3 giugno 1951, si intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 24 luglio 1954, nella zona di Cuasso al Monte (Varese), dell'estensione di ettari 135 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 15 settembre 1951, 22 agosto 1952, 19 luglio 1953 e 26 luglio 1954, nella zona di Bisuschio (Varese), dell'estensione di ettari 89 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 15 settembre 1951, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 26 luglio 1953 e 27 luglio 1954, nella zona di Besozzo (Varese), dell'estensione di ettari 228 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 26 luglio 1953, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 18 agosto 1952, 28 luglio 1953 e 28 luglio 1954, nella zona di Luino (Varese), dell'estensione di ettari 182 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 18 agosto 1952, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 27 luglio 1953 e 30 luglio 1954, nella zona di Arcisate (Varese), dell'estensione di ettari 79 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 27 luglio 1953, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 28 marzo 1953 e 29 luglio 1954, nella zona di Luino (Varese), dell'estensione di ettari 183 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 28 marzo 1953, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 25 luglio 1954, nella zona di Porto Ceresio (Varese), dell'estensione di ettari 45 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

(6025)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 23 e 25 settembre 1955 sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle Ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna Ditta indicati.

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione				Decreto Presidenziale liquidazione indennità				Ammontare indennità
						Gazzetta Ufficiale			Registrazione alla Corte dei conti			
										Reg. Agricoltura		
				N.	Data	N.	Data	Data	Data	N.	Foglio	lire
	Ente Puglia e Lucania											
1	GALANTE Anna fu Gaetano	Lesina	108.76.07	1296	2- 4-52	93 s. o. 2	19- 4-52	23- 9-55	26-10-55	18	332	5.063.087 —
2	GALANTE Giuseppe fu Gaetano . . .	Lesina	201.03.41	1297	2- 4-52	93 s. o. 2	19- 4-52	23- 9-55	28-10-55	18	375	19.815.788 —
3	GALANTE Paolo fu Gaetano . . .	Lesina	227.06.83	3407	18-12-52	14 s. o. 2	19- 1-53	23- 9-55	28-10-55	18	378	9.626.215 —
4	ZACCAGNINO Angelina fu Giuseppe	Lesina	488.63.97	1658	18-12-51	29 s. o.	4- 2-52	23- 9-55	28-10-55	18	376	40.472.655 —
5	ZACCAGNINO Angelina fu Giuseppe, maritata GALANTE	Lesina	71.41.13	3683	27-12-52	15 s. o. 2	20- 1-53	23- 9-55	26-10-55	18	333	1.931.777 —
6	DE SANGRO Giovanni, Nicola e Riccardo fu Giuseppe	Palagiano	72.64.86	3663	27-12-52	15 s. o. 2	20- 1-53	25- 9-55	26-10-55	18	334	2.444.140 —
7	D'ONGHIA Giovanni fu Giovanni-Antonio .	Palagianello	32.48.84	3703	27-12-52	16 s. o. 1	21- 1-53	25- 9-55	26-10-55	18	335	1.899.894,05
8	LEROSE Carmela fu Giuseppe	Ferrandina	1113.26.55	1151	25- 7-52	210 s. o.	10- 9-52	25- 9-55	28-10-55	18	377	42.900.503 —
9	PERRONE Lorenzo fu Alfredo . .	Nardò	3.40.30	4281	28-12-52	19 s. o. 6	24- 1-53	25- 9-55	26-10-55	18	336	335.532 —

Roma, addì 10 novembre 1955

Visto, p. *Il Ministro*: COBIANCHI

(6016)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 270

Corso dei cambi del 25 novembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,80	624,80	624,83	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80	624,85
$ Can.	624,70	624,625	624,50	624,75	624,25	624,49	624,625	624,75	624,75	624,75
Fr Sv. lib.	145,80	14[illegible],80	145,80	145,81	145,75	145,80	145,80	145,81	145,81	145,80
Kr. D.	91,09	91,08	91,10	91,06	90,97	91,09	91,07	91,06	91,08	91,10
Kr. N.	88 —	87,98	88,05	88 —	87,95	88 —	87,98	88 —	88 —	88 —
Kr. Sv.	121,15	121,16	121,10	121,16	121,12	121,15	121,165	121,16	121,15	121,15
Fol.	165,65	165,67	16[illegible],65	165,65	165,63	165,64	165,65	165,65	165,65	165,60
Fr. B.	12,591	12,592	12,592	12,592	12,585	12,591	12,591	12,592	12,592	12,59
Fr. Fr.	179,50	179,45	179,50	179,48	179,45	179,50	179,45	179,48	179,50	179,40
Fr. Sv. acc.	143,63	143,61	143,63	143,70	143,59	143,65	143,69	143,70	143,64	143,60
Lst.	1760,75	1760,75	1760,75	1760,875	1759,50	1760,50	1761,375	1760,875	1760,75	1761 —
Dm. occ.	149,82	149,78	149,80	149,78	149,77	149,85	149,80	149,78	149,83	149,80

Media dei titoli del 25 novembre 1955

Rendita 3,50 % 1906	60,575
Id. 3,50 % 1902	59,80
Id. 5 % 1935	93,05
Redimibile 3,50 % 1934	80,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,80
Id. 5 % 1936	94,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,55

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 novembre 1955

1 dollaro USA.	624,80
1 dollaro Can.	624,687
1 Fr. Sv. lib.	145,805
1 Kr Dan.	91,065
1 Kr. Norv.	87,99
1 Kr. Sv.	121,162

1 Fol.	165,65
1 Fr. bel.	12,591
100 Fr. Fr.	179,465
1 Fr. Sv. acc.	143,695
1 Lst.	1761,125
1 Marco ger.	149,79

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 10769/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 6 dicembre 1935, n. 2195 R/Gab., con cui al sig. Insam Francesco fu Giuseppe, nato a Selva il 18 aprile 1884 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Insommo;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 19 luglio 1955 dai signori Insommo Angelo e Insommo Teresina, figli maggiorenni del predetto in atto residenti a Selva di Val Gardena;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 763/Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 6 dicembre 1935, n. 2195 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle persone sottoindicate:

Per effetto di tale revoca il cognome dei signori:

Insommo Angelo fu Francesco e fu Senoner Marianna, nato a Selva il 2 maggio 1925;

Senoner Caterina di Luigi e di Runggaldier Cecilia, nata a Selva il 17 gennaio 1928, moglie;

Insommo Anna Carolina di Angelo e di Senoner Caterina, nata a Bolzano il 25 luglio 1952, figlia;

Insommo Leo di Angelo e di Senoner Caterina, nato a Selva il 4 luglio 1954, figlio;

Insommo Teresina fu Francesco e fu Senoner Marianna, nata il 12 maggio 1924 a Selva;

viene ripristinato nella forma tedesca di Insam.

Il sindaco del comune di Selva di Val Gardena provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo 6° comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette, e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dei paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 31 ottobre 1955

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(5969)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Bovcon Giovanna;
Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Alla signorina Bovcon Giovanna di fu Giovanni e della Berlot Maria, nata a Gorizia addì 30 giugno 1933, residente a Gorizia, via dell'Ospitale, 1, di condizione studentessa, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bovcon in Bauzon.

Gorizia, addì 2 novembre 1955

Il prefetto: DE ZERBI

(5973)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Janzig Telesforo;
Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Al signor Janzig Telesforo di Giovanni e della Corsig Clementina, nato a Gorizia addì 5 gennaio 1924, residente a Gorizia, viale XX Settembre, 42, di condizione agente di P. C., è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Janzig in Giannini.

Gorizia, addì 2 novembre 1955

Il prefetto: DE ZERBI

(5974)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Beindl Giorgio;
Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Al signor Beindl Giorgio di Ottocaro e della Roth Giorgina, nato a Gorizia addì 16 aprile 1930, residente a Gorizia, via Mazzini, 6, di condizione insegnante elementare, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Beindl in Ossola.

Gorizia, addì 2 novembre 1955

Il prefetto: DE ZERBI

(5975)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Jacovinovich Antonio;
Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Al signor Jacovinovich Antonio di Nicola e della Zelencovich Maria, nato a Pottendorf (Austria) addì 28 novembre 1917, residente a Gorizia, via Brigata Pavia, 37, di condizione fonditore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Jacovinovich in Jacovini.
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Piemonti (già Podbersig) Maria di Ruggero e della Zottig Teresa, nata a Gorizia il 25 giugno 1922 ed al figlio Jacovinovich Roberto, figlio di Antonio e della Piemonti Maria, nato a Gorizia il 19 agosto 1944.

Gorizia, addì 2 novembre 1955

Il prefetto: DE ZERBI

(5976)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Roth Giorgina ved. Beindl;
Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Alla signora Roth Giorgina ved. Beindl di fu Giorgio e della fu Lipicar Teresa, nata a Gorizia addì 22 novembre 1897, residente a Gorizia, via Mazzini, 6, di condizione casalinga, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Roth in Ossola.

Gorizia, addì 2 novembre 1955

Il prefetto: DE ZERBI

(5977)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Berlot Maria ved. Bovcon;
Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Alla signora Berlot Maria ved. Bovcon di fu Luigi e della Makuc Orsola, nata a Gorizia addì 8 marzo 1909, residente a Gorizia, via dell'Ospitale, 1, di condizione casalinga, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Berlot in Bauzon.

Gorizia, addì 2 novembre 1955

Il prefetto: DE ZERBI

(5978)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 12 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1955, registro n. 10, foglio n. 84, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 1955, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere;

Ritenuta la necessità di stabilire i giorni per lo svolgimento delle prove scritte del concorso medesimo;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami ad un posto di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 12 marzo 1955, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma presso l'Ufficio geologico, via Santa Susanna n. 13, nei giorni 29, 30 novembre e 1°, 2 dicembre 1955, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1955

p. *Il Ministro*: BUIZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1955
Registro n. 2, *foglio n.* 100.

(6128)

PREFETTURA DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 7576 Div. San. in data 3 marzo 1954, con il quale veniva bandito concorso pubblico per titoli e per esami per la copertura di quattro posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1953;

Riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.09.8958 del 23 aprile 1955;

Vista la graduatoria formulata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse:

1. De Florio Raffaele fu Francesco . . . punti 54,7800
2. Radicci Francesco fu Vito . . . » 52.8060
3. Savino Gaetano di Pietro . . . » 51.1924
4. Visceglia Biagio fu Giuseppe . . . » 50.0011
5. Allegra Pietro fu Salvatore . . . » 49.2383
6. Pappalepore Giacomo di Vito . . . » 48,4615
7. Galiero Valentino di Vincenzo . . . » 48.2057
8. De Florio Antonio di Giuseppe . . . » 47.6914
9. De Filippis Giuseppe di Leonardo . . . » 47,1050
10. Berloco Nicola di Pasquale . . . » 45.4682
11. Belvederesi Vittorio fu Alcide . . . » 45.1341
12. Salvi Mario di Mario . . . » 44.4017
13. Aprile Giovanni di Nicola . . . » 42,0507
14. Latorre Filippo di Rocco . . . punti 41,5805
15. Cinone Filippo di Michele . . . » 41,1340
16. Lanzisera Vito Antonio di Giuseppe . . . » 40.0470
17. Galati Giacomo di Raffaele . . . » 39.9220
18. Borsellino Vincenzo fu Giuseppe . . . » 39.0125
19. Bruno Mario di Sante . . . » 38,8750
20. Giuliani Antonio di Gennaro . . . » 38,7200
21. Massarelli Francesco di Rocco . . . » 38,1250
22. Rago Gabriele di Luigi . . . » 37,8437
23. Sangiovanni Andrea di Carmine . . . » 37,4766
24. Di Terlizzi Francesco fu Pantaleo . . . » 37,4700
25. Maiorano Umberto di Pasquale . . . » 36,7735
26. Battista Vito di Michele . . . » 36,3047
27. Preziosa Mauro di Giovanni . . . » 36,2161
28. Galantino Giovanni fu Pietro . . . » 35,7916
29. Tasciotti Angelo fu Domenico . . . » 35,3750
30. Cinone Franco di Michele . . . » 35,0000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 8 novembre 1955

Il prefetto: CARTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto di pari data n. 3397, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per la copertura di quattro posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1953, bandito con decreto prefettizio n. 7576 del 3 marzo 1954;

Viste le domande presentate dai concorrenti e l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse e sono assegnati alla sede a fianco di ciascuno indicata:

1) De Florio Raffaele fu Francesco: Rutigliano;
2) Radicci Francesco fu Vito: Noicattaro;
3) Savino Gaetano di Pietro: Corato;
4) Visceglia Biagio fu Giuseppe: Palo del Colle-Bitetto (consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 8 novembre 1955

Il prefetto: CARTA

(6038)

PREFETTURA DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il decreto prefettizio n. 63841/San. del 23 dicembre 1954, con il quale fu indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei tre posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1954;

Visto il successivo decreto n. 14006/San. del 12 marzo 1955, relativo alla riapertura del termine di scadenza per la partecipazione al concorso stesso;

Visti i decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 2 aprile 1955 e 26 maggio 1955, relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Letti i verbali del concorso e la graduatoria compilata dalla suddetta Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1954:

N.	Nominativo		Punti	
1.	De Simoni Maria di Natale	punti	58,78	su 100
2.	Crippa Luigia di Giovanni	»	56,48	»
3.	Selva Liana di Antonio	»	54,04	»
4.	Pennati Carolina fu Gaetano	»	53,63	»
5.	Buzzoni Maria Teresa fu Giustino	»	53,48	»
6.	Ballabio Elena in Bossi di Natale	»	52,81	»
7.	Brivio Angela di Giovanni	»	52,70	»
8.	Rigattieri Leandrina fu Lodovico	»	52,60	»
9.	Cavagnera Lucia di Giuseppe	»	52,48	»
10.	Tavecchio Teresina di Luigi Mario	»	52,42	»
11.	Conti Clara di Benvenuto	»	51,80	»
12.	Bersellini Alessandrini di Torquato	»	51,28	»
13.	Battistessa Maria in Viganò fu Angelo	»	51,26	»
14.	Stella Pierina fu Guido	»	50,90	»
15.	Avogadro Alessandra fu Paolo	»	50,77	»
16.	Bernasconi Maria Teresa di Giovanni	»	50,60	»
17.	Capettini Bruna fu Pietro	»	50,52	»
18.	Temporali Rosa in Armitano di Riccardo	»	50,49	»
19.	Goretti Anselmina Cherubina di Abele	»	50,45	»
20.	Ragni Germana di Francesco	»	49,57	»
21.	Brusetti Teresa in Pellizzari fu Vito	»	49,37	»
22.	Garavaglia Maria Angela di Licinio	»	49,09	»
23.	Cipelli Ambrogina di Antonio	»	48,72	»
24.	Bongio Elsa in Farina fu Carlo	»	48,30	»
25.	Passera Franca di Francesco	»	48,02	»
26.	Corbetta Enza di Gervasio	»	47,65	»
27.	Vailati Facchini Angela Anna in Algisi fu Guglielmo	»	47,60	»
28.	Fontana Benita in Imperiali di Domenico	»	47,50	»
29.	Petracchi Miranda di Arturo	»	47,50	»
30.	Colombo Silvana di Enrico	»	47,40	»
31.	Braga Piera fu Carlo	»	47,25	»
32.	Caccia Giuseppina di Carlo	»	47,24	»
33.	Strambini Natalina fu Bortolo	»	47,03	»
34.	Berini Luigia di Artemio	»	47 —	»
35.	Locatelli Giulia in Fumagalli di Pietro	»	46,40	»
36.	Andreis Maurina fu Armando	»	46,35	»
37.	Dal Moro Angela di Nazzareno	»	46,20	»
38.	Acerbi Luisa di Giuseppe	»	46,04	»
39.	Valentini Maria di Serafino	»	45,12	»
40.	Vago Maria Isabella di Giuseppe	»	45,12	»
41.	Zendri Lina in Felisi di Giovanni	»	45,07	»
42.	Acquistapace Bianca fu Giuseppe	»	44,95	»
43.	Ratti Teresa di Giuseppe	»	44,22	»
44.	Rognoni Elisa di Francesco	»	44 —	»
45.	Zecca Bice in Cattaneo di Giuseppe	»	43,88	»
46.	Romanò Bruna di Carlo	»	43,77	»
47.	Maderna Ermanna in Maglia fu Mario	»	43,75	»
48.	Ticozzelli Antonia in Orlandi Arrigoni di Giovanni	»	43,03	»
49.	Orsenigo Maria di Angelo Natale	»	42,94	»
50.	Bragadini Liliana di Cavallotti	»	42,72	»
51.	Pozzi Angela Gesile di Luigi	punti	42,62	su 100
52.	Fantin Anna in Lorenzi di Ettore	»	42,25	»
53.	Raggi Maria fu Aurelio	»	42 —	»
54.	Cattaneo Anna Maria di Giovanni	»	41,97	»
55.	Pasello Leonilde in Moneta di Eugenio	»	41 —	»
56.	Romeo Angela di Giuseppe	»	40,65	»
57.	Masnada Anna di Pietro	»	40,49	»
58.	Ferrario Mercede di Francesco	»	40 —	»
59.	Ragni Franca di Carlo	»	39,78	»
60.	Turrini Daniela di Angelo	»	39,71	»
61.	Volta Norma fu Vittorio	»	39,53	»
62.	Frigerio Piera fu Antonio	»	39,26	»
63.	Rossi Lucia in Torchio di Domenico	»	38,97	»
64.	Carnelli Regina Livia di Matteo	»	38,83	»
65.	Amonini Fulvia di Giuseppe	»	38 —	»
66.	Tebaldi Renata in Ferrini di Romualdo	»	37,97	»
67.	Gianoli Edda di Natale	»	36 —	»
68.	De Rosa Doralice di Angelo	»	35,46	»
69.	Bettati Bruna di Fanore	»	35,34	»
70.	Del Barba Anita di Amilcare	»	35,24	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni sedi delle condotte messe a concorso.

Como, addì 29 ottobre 1955

Il prefetto: BIANCHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il decreto prefettizio n. 63841/San. del 23 dicembre 1954, con il quale fu indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche di Garzeno-Stazzona-Germasino, Oggiono e Varenna-Perledo vacanti al 30 novembre 1954;

Visto il proprio decreto pari numero e data con cui è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel predetto concorso;

Lette le preferenze segnate dalle concorrenti tutte in ordine alle condotte messe a concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la circolare n. 18/20400.1.11.861 in data 5 febbraio 1951 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso per la condotta ostetrica a fianco di ciascuna segnata:

1) De Simoni Maria di Natale: Oggiono;
2) Crippa Luigia di Giovanni: Varenna-Perledo;
3) Selva Liana di Antonio: Garzeno-Stazzona-Germasino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni sedi delle condotte messe a concorso.

Como, addì 29 ottobre 1955

Il prefetto: BIANCHI

(6707)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.